SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 2561

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VISCA, FERRARA Pietro, MARNIGA, MARIOTTI, VELLA, PUTIGNANO, INNAMORATO e MERAVIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1990

Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio del gioco d'azzardo, definito all'articolo 721 del codice penale, è perseguito e punito dalla legge italiana. Tale normativa, improntata su criteri assai restrittivi per quanto riguarda il gioco d'azzardo, ha consentito, tuttavia, sulla scorta di alcuni regi decreti-legge (22 dicembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201; 16 luglio 1936, n. 1404), l'istituzione di tre case da gioco in deroga al principio generale. In tempi più recenti, con decreto del 3 aprile 1946, il presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta istituiva a Saint Vincent una quarta casa da gioco violando palesemente la peculiare competenza dello Stato in materia penale.

Queste deroghe, emanate in periodo ormai lontano, anche se suffragate da motivi di carattere contingente, non possono, tuttavia, rimanere così isolate nè costituire privilegio o monopolio. Tale situazione fu ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale.

Essendo questo indiscutibilmente il quadro della situazione, bisogna riconoscere che esiste oggi l'esigenza, sempre più pressante, di pervenire ad una legge organica che regolamenti il gioco d'azzardo, riconoscendone la legittimità a condizioni predeterminate. L'esigenza di una riforma che regoli questa anomalia ha trovato resistenze che riteniamo confutabili. Non consideriamo sufficienti i motivi di carattere morale perchè, coerentemente, per le

stesse ragioni dovrebbero essere vietate tutte le forme di gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, compresi il totocalcio, il totip, le lotterie, eccetera.

Ciò è confermato dal fatto che lo Stato in alcuni casi ha derogato al codice penale.

Ci sembra decisiva, in particolare, la considerazione che in tutti i Paesi confinanti con l'Italia esiste una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza di case da gioco in numero non limitato a poche eccezioni, così come si verifica nel nostro Paese.

Ciò determina un «esodo», in realtà una sorta di turismo di esportazione, che annualmente sottrae non poco denaro al nostro Paese. Denaro che va ad arricchire località turistiche e termali straniere, potenziandone ulteriormente le capacità concorrenziali nei confronti di quelle italiane, ingiustamente private di questa particolare forma di finanziamento integrativo.

A ciò deve poi aggiungersi la debolezza strutturale dell'economia di alcune località regionali, in relazione alla quale appare di evidente attualità la prospettiva di attivare, con l'apertura di una casa da gioco, correnti turistiche che sicuramente modificheranno con nuova ricchezza l'economia di queste località.

Ricollegandoci alla storia delle case da gioco italiane, la tradizione impone, nella regolamentazione del gioco in Italia, come prioritarie quelle località che hanno acquisito diritti storici essendo già state sedi di case da gioco prima del 1945. Si tratta dei comuni di Bagni di Lucca, San Pellegrino Terme, Acqui Terme, Anzio, Merano, Grado, Gardone Riviera, Taormina, i quali reclamano che venga loro riconosciuto il diritto di priorità alla riapertura della casa da gioco. È un diritto che va difeso e sostenuto.

È accertato che, nel passato, tali località in forza di apposite autorizzazioni svolgevano l'attività del gioco, determinando la creazione di strutture e investimenti sociali, mute testimonianze di una ingiustizia evidente.

· Inoltre, la ripartizione geografica di queste autorizzazioni «storiche» rispecchiava già un criterio di equilibrio territoriale che è ancora valido tutt'oggi.

Le zone, le città italiane di tradizione e prestigio turistico si dibattono tra le difficoltà di un rinnovamento sostanziale per poter contare su servizi assolutamente in linea con il rinnovamento generale della società, tesa ad evolversi nella richiesta di attrezzature alberghiere complete di tutto per tutti. Come per le città turistiche, il nostro Paese deve perseguire in maniera adeguata l'incentivazione delle stazioni climatiche e termali, la valorizzazione delle risorse idro-termali nel nostro territorio, particolarmente in quelle località di grande prestigio e di grande valore storico termale.

A fronte di questa situazione, è noto che in molti Paesi europei si abbina all'attività turistico-termale vera e propria l'esercizio delle case da gioco. A titolo esemplificativo, si possono citare a caso Baden Baden, Digione, Evian-les-Bains, Velden, Umago, Nova Gorica, eccetera, con il conseguente flusso continuo di valuta estera.

Da ciò si desume che la casa da gioco deve considerarsi una essenziale attrattiva turistica e quindi un valido strumento per l'incentivazione dello sviluppo economico delle rispettive zone di influenza.

Tutte queste considerazioni ampiamente giustificano la presentazione del presente disegno di legge. Esso tende ad una distribuzione regionale delle case da gioco, con una assegnazione dei proventi che non fa riferimento al solo comune in cui la località prescelta si trova, ma alla Regione stessa, che possa esercitare una distribuzione coordinata dei proventi a beneficio di tutte le località a caratterizzazione turistica regionale.

Si propone, perciò, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, di affidare alle Regioni il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle case da gioco, la loro gestione con il comune e la valorizzazione delle stazioni climatiche balneari, di montagna e termali sotto il profilo turistico e dell'industria alberghiera.

Una distribuzione delle case da gioco così predisposta appare giusta ed equa in

quanto si prefigge queste finalità fondamentali:

eliminazione della sperequazione oggi esistente;

agevolazione della lotta contro le bische clandestine;

tutela del turismo nazionale, in confronto con l'estero;

contributo allo sviluppo turistico e termale di località italiane che abbiano titoli e meriti nel settore; risoluzione dei problemi assillanti di vaste zone turistiche in ambiti di programmazione regionali.

È negli auspici dei proponenti che l'approvazione del presente disegno di legge, in sintonia con quanto espresso nella sentenza n. 152 del 1985 dalla Corte costituzionale, sia rapida e costituisca strumento di immediata ristrutturazione in una materia che il legislatore ha, per anni, ignorato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È data facoltà ad ogni Regione di autorizzare l'apertura di case da gioco, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
- 2. Le Regioni sul cui territorio già esiste una casa da gioco posono esercitare la facoltà di cui al comma 1; non è tuttavia consentita l'apertura di più di una casa da gioco nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
- 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa congiuntamente a due comuni, con una alternanza stagionale nell'esercizio della casa da gioco.

Art. 2.

- 1. Sono legittimati a chiedere l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco al presidente della Giunta regionale i comuni che:
- a) siano ubicati in una zona a grande vocazione turistica o siano centro termale di primario interesse regionale e nazionale che necessiti di ulteriori incentivazioni in strutture e attrezzature:
- b) abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a casa da gioco;
- c) siano stati sede di azienda autonoma di cura, e successivamente di azienda di promozione turistica, da oltre quaranta anni;
- d) non siano capoluoghi di provincia, esclusi quelli che hanno una popolazione inferiore a 50 mila abitanti e che abbiano grande interesse turistico o termale.
- 2. La disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 1 non si applica alla casa da gioco di Venezia.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura della casa da gioco deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta e deve essere inoltrata al presidente della Giunta regionale, corredata da una relazione illustrativa dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'autorizzazione è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale, ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 4.

- 1. Il presidente della Giunta regionale adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene disposizioni relative:
- a) alla tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, ritenendosi vietato l'accesso ai minori di anni diciotto e a tutti i residenti del complesso turistico interessato alla casa da gioco medesima, nonchè a tutti gli impiegati di enti pubblici e di diritto pubblico della Regione;
- b) alle specie e tipi di giochi che potranno essere autorizzati;
- c) ai giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
- d) alle misure idonee ad assicurare, in particolari momenti, la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;
- *e*) alle modalità e alla disciplina per le eventuali concessioni a terzi della gestione delle case da gioco, precisando:
- 1) le garanzie, da assumersi da parte del comune concedente, e le debite cauzioni;

- 2) le qualità morali e le disponibilità economiche reali che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto;
- 3) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, con un minimo garantito;
- 4) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione stessa, senza obbligo veruno di risarcimento di danno o indennizzo, quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste dalla convenzione;
- 5) la disciplina per le cautele atte ad assicurare la regolarità dell'esercizio delle case da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 5.

- 1. I proventi della gestione saranno così ripartiti:
- a) il 60 per cento al comune, ove ha sede la casa da gioco, con obbligo per la competente amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate; tale percentuale viene divisa in parti eguali tra i due comuni interessati ove si determinino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1;
- *b*) il 40 per cento alla Regione, perchè ne destini l'importo alla promozione turistica sul territorio della Regione stessa.
- 2. Il versamento della quota di cui alla lettera *b*) del comma 1 viene effettuato dal comune concessionario, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo è dovuta la soprattassa nella misura del 20 per cento.

Art. 6.

1. Il presidente della Giunta regionale, in caso di infrazioni alla presente legge od al regolamento di cui all'articolo 4, nonchè in

caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Le case da gioco sono considerate pubblici locali, ai fini delle leggi di polizia.

Art. 7.

1. Le case da gioco in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge debbono uniformarsi alla nuova disciplina entro il termine di due anni.

Art. 8.

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al numero 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.